

# CITTA' DI RANDAZZO CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

## DETERMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

## N. 1 DEL 20.10.2020

Modalità di svolgimento delle sedute di Consiglio comunale e delle sue articolazioni in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. n.18 del 17.03.2020 (pubblicato sulla GURI n.70 del 17.03.2020).

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### RICHIAMATI:

- La Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili».
- l'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19», ove si dispone che «Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane e le Giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»;
- La delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre di proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e l'approvazione del Decreto Legge "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020".

DATO ATTO che il Comune di Randazzo non è dotato di un Regolamento che disciplina le sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e della Conferenza dei Capigruppo in modalità di videoconferenza.

RITENUTO di provvedere in merito alle modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale delle Commissioni Consiliari e della Conferenza dei Capigruppo in videoconferenza ai sensi delle norme citate in relazione all'esigenza di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Amministrazione.

#### DISPONE

che le sedute in videoconferenza del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e della Conferenza dei Capigruppo avvengano nel rispetto dei seguenti criteri:

In forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario Generale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, assicurando l'esercizio delle prerogative dei Consiglieri, nonché l'applicazione, nei limiti della compatibilità, dello Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale vigente utilizzando programmi reperibili sul mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti (ad es. p.c.,telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.

Sarà onere di ogni Consigliere che intenda partecipare dotarsi di un efficiente collegamento alla rete internet e di un apparato idoneo, restando comunque in capo agli utilizzatori ogni necessaria verifica sull'efficace funzionamento di tali dotazioni dal luogo di utilizzo.

La seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, pertanto la sede è virtuale con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza.

La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto.

Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al sistema telematico di collegamento. In particolare, sarà fatto pervenire a ciascun partecipante, attraverso un messaggio di posta elettronica, un link. I partecipanti alla seduta potranno aprire il link dal pc (o smartphone) dotato di webcam e cuffie con microfono e, dopo l'inserimento di dati personali per il riconoscimento, potranno entrare nella piattaforma.

La seduta consiliare in videoconferenza avviene con l'intervento dei Consiglieri Comunali, fra i quali il Sindaco, degli Assessori, del Segretario Generale, e del necessario personale.

Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario Comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter simultaneamente intervenire alla seduta e di prendere parte alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

La presentazione di eventuali documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti o tramite apposita funzionalità del programma in uso che garantisca idonei standard di tracciabilità e sicurezza.

Il Segretario Generale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 97 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 267/2000, attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale.

La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata valida dal Presidente del Consiglio sulla base dei quorum previsti dallo Statuto e dal regolamento.

La documentazione riguardante gli argomenti posti all'ordine del giorno è resa disponibile ai Consiglieri con le consuete modalità digitali, ovvero attraverso la trasmissione delle proposte di deliberazione - e di eventuale altra documentazione - agli indirizzi di posta elettronica istituzionale, e secondo quanto previsto dal regolamento.

Le modalità di intervento sono quelle previste dal regolamento. Il Presidente espone ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine della seduta. La seduta può avvenire in videoconferenza, anche senza alcun componente presente presso la sede dell'Amministrazione; tale modalità viene indicata nell'avviso di convocazione.

La votazione avviene normalmente per mezzo di appello nominale svolto dal Segretario Generale su richiesta del Presidente. Il Presidente può consentire, qualora il programma di videoconferenza utilizzato possa garantire in concreto la certezza dell'identità del votante, la votazione diretta tramite chat. Nel caso la votazione ai sensi di legge o di regolamento debba essere segreta, si dovrà ricorrere ad idonei applicativi informatici che garantiscano al contempo la legittimazione al voto e la segretezza del medesimo.

In ogni caso al termine della votazione il Presidente ne dichiara l'esito sulla base della relativa dichiarazione del Segretario Generale.

La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario Generale ha provveduto all'appello dei presenti, dandone atto espressamente a verbale.

La seduta si intende terminata con la dichiarazione dell'ora di chiusura da parte del Presidente. Tale dichiarazione è preceduta da un appello nominale avente la funzione di accertare i Consiglieri ancora presenti ai fini del riconoscimento del permesso dal lavoro. Ai medesimi fini i Consiglieri che sopraggiungono dopo il primo appello nominale o che abbandonano la seduta prima della conclusione hanno l'onere di far constare tali circostanze al Presidente, che ne informa il Segretario Generale.

A supporto delle rilevazioni di cui sopra, i Consiglieri sono tenuti ad attestare con autocertificazione trasmessa via mail agli uffici la durata effettiva della propria presenza ai lavori consiliari.

In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisca il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello svolto dal Segretario Generale, secondo le modalità sopra indicate.

La pubblicità della seduta è assicurata tramite la messa a disposizione della registrazione della medesima e la trasmissione in diretta streaming. Qualora non possa avvenire la diretta streaming la pubblicità della seduta potrà essere garantita mediante la pubblicazione in tempi differiti della ripresa integrale dei lavori.

Qualora la seduta si svolga presso la sede comunale e siano presenti tutti i componenti, compreso il Segretario Generale, non si procede con le modalità della videoconferenza.

Il presente provvedimento, immediatamente efficace, è pubblicato sull'Albo Pretorio informatico dell'Ente e sul sito internet della Città, nonché notificato al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, agli Assessori e al Segretario Generale attraverso pec o tramite la consegna a mano dello stesso.

Si assicura che nel caso in cui dovessero ritenersi necessarie, per meglio disciplinare i lavori del Consiglio Comunale, modifiche al presente atto, queste saranno pubblicizzate e rese note con le stesse modalità sopra riportate.

IL PRESIDENTE DEL GONSIGLIO COMUNALE